

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI CEFALU'**

**CEFALU'**

**NULLITATIS MATRIMONII**

**DI CARLO – DOLCE**


**RESTRICTUS IURIS ET FACTI PRO ACTORE**

**AVV. FRANCESCO FERRERA**

*Pervenute s. data 02.02.2024*

*Prot. 10854 15/FEV/2024*

*Carlo Dolce*



## FACTISPECIES

**1. Di Carlo Salvatore**, attore in causa, nato a Campofelice di Roccella (PA) il 14.01.1965, conobbe **DolceFrancesca**, parte convenuta, nata a Palermo il 27.01.1964, nell'aprile del 1990 a Vicari (PA). Cominciarono a frequentarsi e, dopo circa un mese, si considerarono fidanzati.

Salvatore aveva 26 anni e già lavorava, mentre Francesca aveva un anno in più e studiava alla facoltà di medicina.

Il loro rapporto ebbe la durata di circa due anni e non fu sereno, tanto che si lasciarono più di una volta.

Tuttavia, nel giugno del 1992, Francesca disse al fidanzato che suo padre aveva scoperto che lei non studiava, che non aveva sostenuto alcun esame e, pertanto, le avrebbe tolto il sostentamento e fatta rientrare a Vicari.

Naturalmente, ritenevano Salvatore responsabile del fatto che Francesca non studiasse. Quest'ultima, allora, disse che avrebbero dovuto attuare la classica fuitina, così da poter andare a vivere insieme.

Il giovane, benchè titubante e perplesso, si lasciò convincere. Fu così che il 13 giugno del 1992 si recarono a Taormina per qualche giorno.

Successivamente Salvatore si presentò in casa dei genitori di Francesca, i quali presero atto della situazione e concessero il perdono, non prima di far loro promettere che, al più presto, si sarebbero sposati.

Le nozze furono fissate per il 7 settembre del 1992 presso il santuario di Gibilmanna.

Salvatore, certamente, avrebbe preferito continuare a convivere, anziché sposarsi, poiché non era convinto che il rapporto con Francesca avrebbe avuto esito positivo. Tuttavia si decise per il matrimonio in Chiesa, al quale non dava alcun valore. A quel tempo, infatti, era molto lontano dalla Chiesa e da tutti i suoi insegnamenti e, pertanto, non dava alcun valore al matrimonio religioso, che considerava una semplice formalità tradizionale. Le nozze furono celebrate il 7 settembre 1992 nel Santuario di Gibilmanna. Seguì ricevimento e viaggio di nozze.

Rientrati dal viaggio di nozze, stabilirono la residenza coniugale a Campofelice di Roccella, dove Salvatore lavorava.

La loro convivenza ebbe la durata di circa 27 anni e, nonostante la nascita di due figli, non fu felice.

Litigavano di continuo e Salvatore cercava di stare fuori casa il più a lungo possibile. Non interruppe, tuttavia, la convivenza solo perché voleva vedere crescere i suoi figli. Nel novembre del 2019, però, decise che era arrivato il momento di porre fine al suo matrimonio. Andò via di casa e da allora non si sono mai riconciliati.

2. In data 15.01.2020, il Sig. Dolce accusò di nullità il suo matrimonio presso codesto Tribunale a norma del can. 1101, §2 C.I.C.

In data 26.05.2020 il dubbio veniva concordato nella seguente formula:

“Se risulti la nullità di questo matrimonio **Per esclusione della dignità**

**sacramentale del matrimonio da parte dell'attore, a norma del can.1101, par. 2, C.I.C. (cfr. S., p.14).**

Espletata l'istruttoria, si ebbe la pubblicazione degli atti in data 16.09.2022 ed in data 16.01.2023 il decreto di conclusione in causa.

Quest'ultima viene, pertanto, all'esame del Rev.mo Collegio per la decisione.

## **IN IURE**

### **ESCLUSIONE DELLA SACRAMENTALITA'**

3. Il can.1055, n.2 del C.J.C., così recita: "tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento". In effetti, il consolidato principio dottrinale che "*omne inter christianos iustum coniugum in se et per se esse sacramentum*" ha trovato pieno riscontro ed è stato assorbito dalla giurisprudenza rotale la quale ha ritenuto che, se gli sposi cristiani scambiano un vero consenso coniugale, il loro matrimonio è sacramento, indipendentemente dal fatto che siano credenti o meno.

La sacramentalità non è una proprietà, ma coincide con il matrimonio stesso: *matrimonium ipsum*.

La dignità sacramentale alla quale Cristo Signore elevò il contratto matrimoniale, non è un elemento dell'istituto matrimoniale, che si possa considerare a fianco dell'unità, della perpetuità, ect., essa è la considerazione soprannaturale del matrimonio, il punto di vista dal quale è

considerato sul piano soprannaturale. Ne consegue che alcuni autori la considerano come caso di nullità per simulazione totale, in quanto la sua esclusione comporta l'esclusione del matrimonio in sé.

4. Autorevole dottrina e un recente indirizzo giurisprudenziale preferiscono fare riferimento all'ipotesi di simulazione parziale (ex can. 1101 in relazione al can 1099).

In una sentenza coram Giannecchini si conferma quanto sopra detto: “...*In lege, in doctrina et in iurisprudencia duplex forma simulationis agnoscitur: altera, seu totalis, quae habetur quando quis fecte, dolose vel minus agens, nullum consensum praestat, aut ipsum matrimonium recit: altera, seu partialis, habetur quando quis praesumit quidam contrahere matrimonium, sed suis placitis substantialiter accomodatum, detracta nempe aliqua proprietate vel aliquo elemento essenziali, ut puta indissolubilitate, fide, sacramentalitate, ect. In primo casu deficit consensus, in altero ad est quidem sed sustantialiter vulneratus. In utroque casu tamen effectus est idem, seu invaliditas matrimonii, quia deficit sempre voluntas vere matrimoniali?*” (SRRD, diei 14 iunii 1988, vol. LXXX, 389).

5. Secondo questa autorevole corrente, l'esclusione della dignità sacramentale posta in essere con positivo atto di volontà da parte di uno o di entrambi i subenti costituisce esclusione di un elemento essenziale ai

sensi del can. 1101, § 2, cioè un'ipotesi di simulazione parziale che rende nullo il matrimonio.

Recita il can. 1055, § 1: "*Matrimoniale foedus, quo vir et mulier se totius vitae consortium constituunt indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad proles generationem et educationem ordinatum, a Cristo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est*". Da tale principio fondamentale scaturisce quanto previsto nel § 2 dello stesso canone: "*Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, qui sine o ipso sacramentum*". Data la connessione tra matrimonio e sacramento, la positiva volontà di escludere l'elemento della sacramentalità, non può che comportare la nullità del matrimonio perché viene ad incidere sul suo nucleo essenziale, rendendolo, nell'intenzione del subente, diverso da quello voluto da Cristo e dalla Chiesa. Per la Chiesa, infatti, tra due battezzati non può esistere un matrimonio naturale separato dal sacramento: "*Contradictorium esset dicere baptizatos in Ecclesia Cattolica regredi vere et realiter posse ad statum coniugalem non sacramentalem, ita ut sibi sufficere aestiment umbra, dum Christus eis realiter sui amoris sponsalis offert. Non temen excludi possunt casus in quibus, etiam apud christianos quondam, conscientia ab ignorantia vel errore invincibil ita deformatasit, ut sincere putent se matrimonium verum contrahere posse excluso sacramento. In hac situatione, ex una parte, propter negationem fidei et intentionis faciendi quod facit Ecclesia, sunt incapaces sacramentum matrimonii valide celebrandi, cum, ex altera*

*parte, in ipsis ius permanente naturale matrimonii ineundi. In his adiunctis illi valent sese mutuo tradere et accipere sicut coniuges intentione ineundi fedus irrevocabile. Hac mutua et irrevocabili traditione creatur inter ipsos psicologica relativo, quae structura sua interna differi a relazione pure transitoria. Illa relativo, etsi speciem pre se ferat matrimonii, nullo modo ab Ecclesia ut societas coniugalis quamvis non sacramentalis recognosci potest. Pro Ecclesia enim inter duos baptizatos non existit matrimonium naturale a sacramento separatum, sed tantum matrimonium naturale ad dignitatem sacramenti evectum” (Commissio Teologica Internationalis, Documentum Fedus matrimoniale, 6/12/1977, n. 3.5 in Enchiridion Vaticanum 6/498).*

**6.** L'esistenza di battezzati non credenti pone non pochi problemi. E se è chiaro che *matrimonium facit consensus* è altrettanto chiaro che l'intenzione di compiere ciò che fanno Cristo e la Chiesa è la condizione minima perché si perfezioni un valido consenso. Il problema della fede personale dei subenti e quello delle loro intenzioni non vanno confusi e non possono essere totalmente separati. La fede personale dei subenti di per sé non costituisce la sacramentalità del matrimonio, ma mancando del tutto la fede personale verrebbe inficiata la validità stessa del sacramento: *“Factum <<baptizatorum non – credentium>> autem hodie novum problema theologicum et grave dilemma pastorale ponit, imprimis, si absentia, immo recusatio fidei constare videtur. Intento requisita, nempe*

*faciendi quod facit Christus et Ecclesia, est conditio minima, ut consensus fiat sub aspecto sacramentali verus <<actus humanus>>. Etiam si quaestio circa intentionem et problema circa fidem personalem contrahentium non misceri debeant, tamen non totaliter separari possunt. Intentio vera ultimatim fide viva nascitur et nutritur. Ubi ergo nullum vestigium fidei qua talis et nullum desiderium gratiae et salutis invenitur, dubium facti oritur, utrum supradicta intentio generali set vere sacramentalis reapse adsit, et matrimonium contractum valium sit an non. Fides personalis contrahentium per se, ut ostensum est, non constituit sacramentalitatem matrimonii, sed sine ulla fide personali validitas sacramenti infirmaretur” (Commisio Teologica Internationalis, Documentum Fedus matrimoniale, 6/12/1977, n. 22 in Enchiridion Vaticanum 6/492).*

*7. Probatio de positiva exclusione sacramentalis matrimonii iisdem mediis habetur probatio exclusionis alterum bonorum: per confessiones iudicialem ac extraiudicialem simulantis, confirmitas antecedentibus concomitantibus subsequentibus celebrationem circumstantiis, validitas testimoniis fide dignis atque de tempore non suspecto necton fundatas super proporzionata causa simulandi.*



## IN FACTO

### DE EXCLUSIONE DIGNITATIS SACRAMENTALI

8. Rev.mi Giudici,

Le risultanze istruttorie relative al capo di nullità concordato e, cioè l'esclusione della dignità sacramentale da parte dell'attore sono chiare e lineari, più che sufficienti ed idonee – in quanto oggettivamente valide – ad ingenerare nell'animo dei Rev.mi Giudici la necessaria certezza morale e per procedere alla dichiarazione di nullità richiesta.

L'istanza attorea, infatti, risulta suffragata da numerosi riscontri oggettivi, testimoniali e non, dalla confessione piena e circostanziata resa dall'attore, nonché dalla sussistenza di una adeguata e proporzionata causa motiva sia remota che prossima.

Dalla confessione giudiziale, piena e circostanziata, resa dall'attore emerge come lo stesso, prima della celebrazione del matrimonio, con un consapevole e positivo atto di volontà, abbia esplicitamente escluso, data la mentalità fortemente laica, la dignità sacramentale dal suo matrimonio, ritenendolo alla stregua di un contratto, che può essere sempre rescisso.

### CONFESSIO IUDICIALIS SIMULANTIS

9. L'attore, in ordine alla esclusione della dignità sacramentale del matrimonio da parte sua, nella propria deposizione, dichiara:  
**“Conoscevamo l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio cristiano, ma, come detto all'inizio, non accettavo la sacramentalità e**

**l'indissolubilità. Sposarmi, per me, sarebbe significato mettere al mondo dei figli da amare e da educare. Oggi, ritengo, che i miei due figli sono l'unica cosa bella che mi è rimasta. Il matrimonio era per me una mera formalità.”** (cfr. S., p.26, n.6).

Continuando nella sua deposizione afferma che: **“Il valore che io davo al matrimonio celebrato in chiesa era quello di una semplice formalità, alla quale non riconoscevo nessun valore sacramentale.”** (cfr. S., p. 27, n.8).

- Da parte sua la **convenuta** non si è presentata a rendere la propria deposizione, venendo, conseguentemente, dichiarata assente dal giudizio e mostrando, con il suo comportamento, il totale disinteresse per la causa e per il suo esito.

### **CONFESSIO EXTRAJUDICIALIS SIMULANTIUM**

**10.** Le affermazioni dell'attore sono confermate dalle deposizioni dei testimoni, che, infatti, si rinvennero **univoche e concordi e confermano la ferma volontà della parte attrice contra sacramentalitatem matrimonii Ecclesiae.**

L'amico dell'attore, Sig. **Ignazio Di Franco**, ha dichiarato che: **“...Sono sempre stato a conoscenza delle crisi che vivevano le parti, relative alla difficoltà relazionale ed anche per il fatto che l'attore non**

**riteneva importante dal punto di vista spirituale il suo matrimonio che per lui era semplicemente una formalità.”** (cfr.S., p.68, n.2).

E per essere ancora più chiaro, il teste aggiunge: **“...L'attore, come ho già detto, non era affatto convinto del matrimonio religioso, poiché non attribuiva allo stesso alcun valore spirituale e sacramentale. L'attore, pur non essendo ateo, non era praticante e viveva laicamente l'idea del matrimonio, sì come un patto tra due persone, che può essere sempre rescisso.”** (cfr.S., p.67, ante n.7).

### **CAUSA SIMULANDI**

11. Nel nostro caso è evidente che la *causa simulandi*, proporzionata e sufficiente, consiste nell'aver esposto *ante nuptias* di non accettare il matrimonio come sacramento..

Infatti, l'attore confessa che, una volta effettuata la cd. *“fuitina”*: **“...mi contattarono la sorella e il cognato della convenuta, convocandomi a Vicari per incontrare la loro famiglia e ricevere il loro perdono, In quella circostanza mi fu detto che la faccenda si sarebbe potuta risolvere solo con il matrimonio in chiesa. Di tutto avremmo potuto parlare, ma non di convivenza, possibilità alla quale mi ero reso disponibile...”** (cfr. S., p.27, n.7).

E' chiaro che l'attore abbia accettato il matrimonio in Chiesa perché **“la faccenda si sarebbe potuta risolvere solo con il matrimonio in chiesa”** e non certo perché gli riconoscesse un valore sacramentale.

Del resto, come afferma il teste, **Sig. Ignazio Di Franco**, amico dell'attore: **“L'attore all'epoca, pur conoscendo l'insegnamento della Chiesa in ordine al matrimonio cristiano non ne condivideva i contenuti relativi all'aspetto sacramentale, perché come ho già detto, per lui il matrimonio era solo un patto tra due persone che decidono di stare insieme. Pertanto, dai discorsi che facevamo, posso testimoniare che l'attore non condivideva gli insegnamenti della Chiesa.”** (cfr., p.69, n.7).

### **CAUSA CONTRAHENDI**

**12.** La *causa contrahendi*, molto debole e certamente soccombente di fronte alla causa simulandi consiste, chiaramente, nell'aver celebrato il matrimonio in Chiesa solo per le pressioni ricevute dopo la “fuitina”

Infatti, l'attore dichiara: **“...Ho dovuto acconsentire al matrimonio in chiesa per le pressioni della famiglia Dolce, nonostante i miei genitori e mio fratello Calogero cercavano di dissuadermi, non vedendomi per niente sereno.”** (cfr. S., p.27, ante n.8).

### **CIRCUMSTANTIAE**

**13.** Un rapido esame delle circostanze e dei fatti matrimoniali conferma, di per sé, l'esistenza della volontà simulatoria della parte attrice.

Ecco le circostanze più rilevanti e significative:

**a)** la lontananza dagli insegnamenti della chiesa da parte dell'attore;

- b) il ritenere da parte dell'attore il matrimonio solo una mera formalità, senza riconoscere ad esso alcun valore sacramentale;
- c) l'essersi sposata in Chiesa solo **“per le pressioni della famiglia Dolce”**.

## **CONCLUSIO**

14. Poiché, per le superiori ragioni e dimostrazioni in iure et in facto, risulta dimostrato l'assunto attoreo,

### **CHIEDIAMO**

ai Rev.mi Giudici aditi di volere accogliere l'istanza di parte attrice, riconoscendo la nullità del matrimonio **DI CARLO– DOLCE, per esclusione della dignità sacramentale del matrimonio da parte dell'attore, a norma del can. 1101, § 2 del C.I.C.**

Con rispettosì ossequi

Palermo, 02.02.2024

Il Patrono dell'attore  
Avv. Francesco Ferrera

**Data:** 02 febbraio 2024, 18:45:55  
**Da:** francescoferrera@pecavvpa.it <francescoferrera@pecavvpa.it>  
**A:** tedcefalu@legalmail.it  
**Oggetto:** CAUSA DI CARLO - DOLCE  
**Allegato:** DIFESA DI CARLO - DOLCE.docx (24.5 KB)

Si allega restrictus relativo alla causa in oggetto.

Cordiali saluti  
Avv.Francesco Ferrera